

Dipartimento federale delle finanze DFF

Segreteria generale DFF Servizio giuridico DFF Regolamentazione

23 dicembre 2011

# Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICoI)

## Indice

1	Situazione iniziale	5
2	Punti essenziali del progetto	5
2.1 2.2 2.3	Prescrizioni relative alla gestionePrescrizioni relative alla custodiaPrescrizioni relative alla distribuzione	5
3	Consultazione	6
3.1 3.2	Procedura di consultazioneValutazione	
4	Principali risultati della consultazione	7
4.1 4.2 4.3 4.4	Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione	7 8
5	Valutazione dettagliata della procedura di consultazione	8
Alleg	ato: elenco dei pareri inviati	36

#### Elenco delle abbreviazioni

Ad es. Ad esempio

AIFMD Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi alternativi, che modifica le diret-

tive 2003/41/CE e 2009/65/CE (OICVM) e i regolamenti (CE)

n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, GU L174 del 1º luglio 2011 pag. 1

AP-LICol Avamprogetto della modifica della legge federale del 23 giugno 2006

sugli investimenti collettivi di capitale (legge sugli investimenti collettivi,

LICol; RS 951.31)

Capoverso

Art. Articolo

Cpv.

Cfr. Confronta

ESMA European Sales and Marketing Association

LAFE Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di

persone all'estero (RS 211.412.41)

LAID Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle impo-

ste dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14)

LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 su le banche e le casse di ri-

sparmio (legge sulle banche; RS 952.0)

LBVM Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori

mobiliari (legge sulle borse; RS 954.11)

LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di

vigilanza sui mercati finanziari (legge sulla vigilanza dei mercati finan-

ziari; RS 956.1)

LFus Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la tra-

sformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione;

RS 221.301)

LICol Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capi-

tale (legge sugli investimenti collettivi; RS 951.31)

LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta

(RS 642.11)

LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva (RS 642.21)

LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per

la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)

LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclag-

gio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario

(legge sul riciclaggio di denaro; RS 955.0)

OlCol Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale

(ordinanza sugli investimenti collettivi; RS 951.311)

OICVM Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13

luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative.

regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi

d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), GU L 302 pag. 32

OPP 2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)

RS Raccolta sistematica del diritto federale

SACol Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

SEE Spazio economico europeo

seg. / segg. Seguente / seguenti

SICAF Società di investimento a capitale fisso

SICAV Società di investimento a capitale variabile

UE Unione europea

#### 1 Situazione iniziale

La LICol non è più in grado di soddisfare le esigenze attuali in fatto di tutela degli investitori e di competitività. Mostra lacune nella regolamentazione che riguardano in particolare i tre settori della gestione, custodia e distribuzione di investimenti collettivi di capitale.

Poiché a livello internazionale – particolarmente nell'UE – i requisiti legali nell'ambito del diritto degli investimenti collettivi di capitale vengono viepiù inaspriti, si suppone che gli effetti negativi delle lacune nella regolamentazione, presenti nel diritto svizzero, si acuiranno ulteriormente. In questo contesto, si richiama l'attenzione in particolare sull'entrata in vigore della direttiva GEFIA del 22 luglio 2011, con la quale l'UE sottopone a vigilanza tutti i manager di investimenti collettivi di capitale che non sottostanno già alle disposizioni della direttiva OICVM e nella quale sono regolamentate la custodia e la distribuzione degli investimenti collettivi di capitale. Dalla metà del 2013 la gestione di questi prodotti potrà essere delegata unicamente a gerenti (gestori) patrimoniali in Stati terzi che sottostanno a una vigilanza equivalente. L'autorità di vigilanza competente per i gerenti patrimoniali deleganti dovrà collaborare con l'autorità di vigilanza competente per i gerenti patrimoniali delegati. Ne consegue che dalla metà del 2013 l'attività dei gerenti patrimoniali svizzeri nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale europei sarà più difficile se non addirittura impossibile.

#### 2 Punti essenziali del progetto

#### 2.1 Prescrizioni relative alla gestione

Attualmente in Svizzera solo i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi svizzeri sono assoggettati obbligatoriamente alla legge. D'ora in poi anche i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi esteri rientreranno nel campo di applicazione della legge. Inoltre, sia la direzione svizzera del fondo sia i gerenti patrimoniali svizzeri potranno gestire fondi di investimento collettivi di capitale esteri. Infine, i requisiti posti al titolare dell'autorizzazione svizzero devono essere adeguati agli standard internazionali. Per le SICAV vengono introdotti requisiti in materia di fondi propri, il cui livello può essere adeguato in funzione della necessità di tutela degli investitori. I titolari dell'autorizzazione svizzeri devono sempre avere un'organizzazione adeguata alla loro attività e devono adottare le misure necessarie per l'osservanza delle norme comportamentali.

#### 2.2 Prescrizioni relative alla custodia

Per gli investimenti collettivi di capitale aperti la LICol prevede obbligatoriamente il mandato a una banca depositaria e, per gli investimenti collettivi di capitale chiusi, il ricorso a un ufficio di deposito e di pagamento. In futuro il ricorso a una banca depositaria sarà prescritto anche per gli investimenti collettivi di capitale chiusi. Per la promozione della piazza imprenditoriale svizzera si rinuncerà a prescrivere l'obbligo di ricorrere a una banca depositaria nel caso delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitali (SACol) che, per legge, sono accessibili ai soli investitori qualificati.

A seguito dell'importanza delle banche depositarie nell'ambito della custodia e del controllo, riconosciuta nella crisi finanziaria del 2008/09, in futuro queste dovranno avere un'organizzazione adeguata e dovranno adottare le misure necessarie all'osservanza delle norme comportamentali. Nel vigente articolo 73 LICol i compiti della banca depositaria sono disciplinati solo in modo rudimentale, ragione per cui in futuro si dovranno introdurre a livello legislativo i requisiti per le attività della banca depositaria, la cui concretizzazione a livello di ordinanza consentirà un adeguamento flessibile alle evoluzioni degli standard internazionali. Questo chiarimento normativo permetterà alle banche depositarie svizzere di continuare ad assumere la custodia del patrimonio del fondo di investimenti collettivi di capitale stranieri a

loro delegata. Anche la responsabilità della banca depositaria sarà aumentata, in particolare in caso di trasferimento di un compito a terzi.

#### 2.3 Prescrizioni relative alla distribuzione

In conformità con le direttive europee, le due categorie «investitori ordinari» e «investitori qualificati» saranno separate. Inoltre, la norma relativa alla distribuzione di investimenti collettivi di capitale a investitori qualificati in Svizzera deve essere adeguata all'innalzamento degli standard internazionali. In base alla giurisprudenza più recente del Tribunale federale<sup>1</sup>, relativa al concetto di «appello al pubblico», questo deve essere sostituito con il concetto di «distribuzione». La distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati sarà determinante per l'obbligo di autorizzazione necessario per gli investimenti collettivi di capitale esteri. Questa norma non lascia alcun margine discrezionale e contribuisce a migliorare la certezza del diritto.

#### 3 Consultazione

#### 3.1 Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, 13 partiti politici, 3 associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 8 associazioni mantello dell'economia, come pure 28 cerchie interessate.

Degli invitati alla consultazione hanno presentato un parere materiale 23 Cantoni (tutti tranne NW, SG e GR), 3 partiti politici (PS, UDC e I Verdi), 5 rappresentanti delle associazioni mantello dell'economia (economiesuisse, USAM, ASB, USS, SIC Svizzera) nonché 15 rappresentanti delle cerchie interessate (ASA, RBA, BCG, ABPS, AFBS, SVUE, SIX, SFA, Camera fiduciaria, Centre Patronal, SKS, ASPS, GSCGI, ASG, Forum OAD-LRD).

Hanno pure inoltrato il loro parere materiale altri 35 partecipanti (AIV, AIMA, APPF, ARIF, AXA, Caceis, Carnegie, Chambre vaud., Clariden, Cleantech, Coptis, CS, EvB, FIFS, Findling Grey, FINMA, Homburger, ima, Lenz & Staehelin, Lugano, Merkl, OAD, Pictet, PolyReg, Retraites, Rothschild, SECA, SGK, SVCA, SVIG, SwissLife, UBS, USPI, VQF, WWF).

Sette destinatari della procedura di consultazione (Cantone SG, Unione delle città svizzere, Unione degli imprenditori, USF, OSEC, Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, BNS) hanno rinunciato espressamente ad esprimere un parere.

#### 3.2 Valutazione

In considerazione del numero molto elevato e dell'ampiezza materiale dei pareri pervenuti, di seguito non è possibile descrivere singolarmente la totalità delle proposte e delle motivazioni. Per ragioni di chiarezza vengono illustrate in particolare le principali critiche alle singole norme della proposta del Consiglio federale. Per ulteriori dettagli si rimanda ai pareri presentati, che sono resi accessibili al pubblico mediante consegna di copie o pubblicazione in forma elettronica (art. 9 cpv. 2 legge sulla consultazione<sup>2</sup>, LCo). Le richieste di consultazione dei pareri devono essere indirizzate al Servizio giuridico della Segreteria generale del Dipartimento delle finanze (DFF).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. sentenza del 10 febbraio 2011 della seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, 2C 92/2010

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> RS **172.061** 

### 4 Principali risultati della consultazione

#### 4.1 Opinioni di massima dei partecipanti alla consultazione

Il progetto di revisione ha riscontrato l'incondizionato sostegno di 11 Cantoni (UR, OW, ZG, FR, SO, BL, SH, AR, TG, GE, JU) e di SIC Svizzera. Hanno espresso parere favorevole anche SIX e l'USS (con proposte aggiuntive).

I Cantoni ZH, BE, SZ, GL, BS, AI, VD, VS, NE nonché il PS, I Verdi, economiesuisse, ASB, RBA, BCG, ABPS, SFA, Camera fiduciaria, Centre Patronal, SKS, ASG, Forum OAD-LRD, AIMA, ARIF, Caceis, Carnegie, Chambre vaud., Cleantech, CS, EvB, Findling Grey, FINMA, SGK, SVCA. La SVIG e il WWF accolgono favorevolmente le modifiche della LICol e i suoi obiettivi, ma sollevano alcune riserve.

I Cantoni LU, AG, TI nonché UDC, USAM, ASA, AFBS, GSCGI, AVS, APPF, AXA, Clariden, Coptis, Homburger, ima, Lenz & Staehelin, Lugano, Merkl, OAD, Pictet, PolyReg, Retraites, SECA, SwissLife, UBS, USPI, VQF hanno dimostrato scetticismo o addirittura espresso parere negativo in merito alla modifica di legge proposta.

Degli 81 partecipanti alla consultazione che hanno effettivamente risposto solo quattro hanno espresso esplicitamente parere contrario al progetto di legge (SVUE, ASPS, FIFS e Rothschild, con presentazione di una revisione totale elaborata della LICol).

La maggioranza ha sottolineato e accolto favorevolmente l'urgenza con cui il Consiglio federale ha trattato il progetto.

#### 4.2 Principali riserve dei fautori

Le principali riserve riguardano l'estensione dell'ambito di validità a tutti i gerenti (gestori) patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. In primo luogo si deplora il fatto che non sia stata ripresa la serie di eccezioni prevista dall'AIFMD. Inoltre, assoggettando tutti i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale si colpirebbe il settore rivolto agli investitori istituzionali e professionali nel mercato asiatico e nord americano e in generale la distribuzione di fondi che non sono né svizzeri né europei al di fuori della Svizzera e dell'UE.

Viene inoltre criticata l'introduzione del nuovo concetto di distribuzione. Esso sarebbe troppo vago e poco chiaro. Molti partecipanti alla consultazione non comprendono in particolare l'abolizione del contratto di gestione patrimoniale come criterio per ottenere la qualifica di «investitore qualificato».

Sono ripetutamente criticati la limitazione delle forme giuridiche per i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale domiciliati in Svizzera nonché l'obbligo per i gerenti patrimoniali di presentare accordi di collaborazione e di scambiare informazioni con le principali autorità di vigilanza estere. In determinati Stati, in particolare nei «mercati emergenti», sarebbe difficile concludere un tale accordo.

Vengono criticati anche i requisiti posti ai rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri. La grande responsabilità che dovrebbe assumersi in futuro il rappresentante renderebbe difficile l'occupazione di questa funzione e causerebbe notevoli costi supplementari.

Infine, i Cantoni BS e GL ritengono giustificati gli oneri amministrativi aggiuntivi causati dalla revisione parziale e i costi supplementari per mantenere la competitività e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Altri fautori sottolineano invece che la revisione parziale causerebbe oneri amministrativi aggiuntivi e costi supplementari (Cantoni LU, ZG, NE nonché VSV, SVCA), che sarebbero traslati agli investitori (Cantone AI). Il Cantone AG, Centre Patronal, ASG e Chambre vaud. invitano a riflettere sul fatto che la competitività non può essere ridotta da costi inaccettabili. Economiesuisse suggerisce di ridurre drasticamente gli oneri

di adempimento e di attuazione.

#### 4.3 Principali motivazioni degli scettici

Le principali critiche al progetto da parte degli scettici coincidono ampiamente con quelle dei fautori. Si sostiene che una norma che va oltre gli standard internazionali ed europei, pregiudica la competitività della Svizzera nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale e deve essere respinta come «Swiss finish». È parimenti criticato il nuovo concetto di distribuzione e la cancellazione dall'elenco degli investitori qualificati dei clienti di gerenti patrimoniali, che detengono un contratto di gestione patrimoniale. Altre critiche riguardano, tra l'altro, la vigilanza consolidata, l'obbligo di presentare accordi con autorità di vigilanza estere nonché gli obblighi e la responsabilità del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

#### 4.4 Proposte supplementari dei partecipanti alla consultazione

Molti partecipanti alla consultazione hanno presentato proposte in parte generiche per ulteriori modifiche della LICol (Cantone TI, ASB, ASA, SFA, Camera fiduciaria, ASG, AIMA, Carnegie, Coptis, CS, Lenz & Staehelin, Pictet, Rothschild, SECA, SGK, UBS). Tra queste proposte si possono menzionare in particolare l'adozione di una serie di eccezioni dal campo di applicazione, la classificazione degli investitori in conformità con l'AIMFD, la definizione degli investimenti collettivi di capitale a livello legislativo, una regolamentazione più dettagliata del concetto di distribuzione e la considerazione di particolarità nei fondi immobiliari. Ulteriori proposte di revisione vengono menzionate in coda al presente rapporto.

#### 5 Valutazione dettagliata della procedura di consultazione

Art. 2 cpv. 1, 3 e 4

- <sup>1</sup> Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica:
  - a. gli investimenti collettivi di capitale svizzeri e le persone che gestiscono, custodiscono o distribuiscono tali investimenti;
  - b. le persone che gestiscono o distribuiscono investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera o a partire dalla Svizzera:
  - gli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati.
- <sup>3</sup> Alla presente legge non sono sottoposte nemmeno le società d'investimento svizzere nella forma di società anonima se sono quotate in una borsa svizzera o se:
  - a. possono parteciparvi esclusivamente azionisti ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3; e
  - b. le azioni sono nominative.
- <sup>4</sup> Abrogato

Sono esplicitamente favorevoli ad estendere il campo di applicazione i Cantoni ZH, SZ, ZG, BS, NE e GE nonché USS, SKS, Carnegie, Findling Grey e UBS. Il Cantone ZH propone un controllo generalizzato dei gerenti patrimoniali (anche al di fuori della LICol).

Sono contrari a uno «Swiss finish» i Cantoni TI, VD e VS come pure UDC, economiesuisse, USAM, ASB, ASA, RBA, AFBS, SVUE, SFA, Camera fiduciaria, Centre Patronal, ASG, Forum OAD, AVS, AIMA, APPF, Caceis, Chambre vaud., CS, Homburger, Lenz & Staehelin, Lugano, OAD, Pictet, PolyReg, Rothschild, SECA, SGK, SVCA, SVIG e VQF. Ad eccezione della SFA, che fondamentalmente sostiene l'assoggettamento di tutti i gerenti patrimoniali, essi chiedono che venga adottata la serie di eccezioni previste dall' AIFMD. Si dovrebbe evitare che la revisione parziale della LICol stabilisca requisiti che vanno oltre gli standard internazionali. Secondo la SFA, invece, il campo di applicazione dovrebbe essere limitato alla tutela degli investitori in Svizzera, ragion per cui bisognerebbe stralciare l'espressione vigente «a partire dalla Svizzera».

Il Cantone TI ritiene sufficiente l'obbligo di registrazione per piccoli fondi alternativi che non rappresentano rischi sistemici nella misura in cui la regolamentazione delle eccezioni sia effettuata a livello legislativo. Per l'UDC non è obbligatorio regolamentare la distribuzione di fondi esteri unicamente ed effettivamente per gli investitori qualificati.

L'USAM propone di verificare se i gerenti patrimoniali in Svizzera di fondi non UE che non sono distribuiti né in Svizzera né nell'AELS, non dovrebbero in generale essere esclusi dalla regolamentazione. L'ASG aderisce a questa proposta. L'ASA chiede di aggiungere all'articolo 2 capoverso 1 lettera b una deroga al campo di applicazione per i gerenti patrimoniali dell'OICVM. La SFA raccomanda di prevedere possibilità di esenzione dall'obbligo di autorizzazione per determinati casi e di introdurre una competenza del Consiglio federale per l'assoggettamento di altre categorie di gerenti patrimoniali che necessitano di autorizzazione. Oltre a una regolamentazione delle eccezioni per i piccoli gerenti patrimoniali, la Camera fiduciaria chiede una deroga esplicita per la sola attività di consulenza sugli investimenti e per i gerenti patrimoniali di istituti di previdenza. Dal canto suo, il Centre Patronal propone di escludere dalla vigilanza solo i fondi immobiliari operativi in Svizzera.

In considerazione delle particolari esigenze di diritto federale e cantonale poste agli istituti di diritto pubblico, l'AVS chiede una regolamentazione speciale per gli investimenti collettivi di capitale basati su fondi di compensazione che sono assoggettati alla LICol. Per Caceis l'assoggettamento di tutti i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale dovrebbe essere il primo passo verso la vigilanza di tutti i gerenti patrimoniali. Carnegie chiede che venga eliminato il concetto «non qualificati» nell'articolo 2 capoverso 1 lettera c, poiché il progetto conterrebbe anche disposizioni per gli investitori qualificati e propone di regolamentare i prodotti strutturati (secondo l'art. 5 LICol) in una nuova lettera d. Il CS, SGK e UBS chiedono, infine, di limitare il campo di applicazione solo alla distribuzione «in Svizzera» in modo da impedire conflitti tra il diritto svizzero e quello estero.

#### Art. 3 Distribuzione

È considerata distribuzione ai sensi della presente legge ogni offerta e pubblicità di investimenti collettivi di capitale. Non è considerata distribuzione, in particolare, la pubblicazione da parte di intermediari finanziari sottoposti a vigilanza di prezzi, corsi e valori d'inventario.

Solo 24 partecipanti alla consultazione criticano il nuovo concetto di distribuzione previsto dal disegno di legge (Cantoni TI e LU, ASB e RBA, AFBS, SVUE, SFA, Camera fiduciaria, ASPS, ASG, AIMA, ARIF, Caceis, Clariden, CS, Findling Grey, Homburger, Lenz & Staehelin, PolyReg, Rothschild, SECA, SGK, SVIG e UBS). Il concetto di distribuzione sarebbe troppo vasto, troppo poco differenziato o poco chiaro. Esso rappresenterebbe un'estensione inutile dell'intera attività di distribuzione e un cambio di paradigma. Si propone ripetutamente di precisare la definizione del nuovo concetto con l'espressione «offerta non richiesta» («unaufgefordertes Angebot», «offre non sollicitée») (ASB, SFA, AIMA, Caceis, CS, Pictet).

Secondo il Cantone TI il concetto di distribuzione dovrebbe essere circoscritto a coloro che collocano fondi sulla base di un contratto con il fondo stesso oppure che distribuiscono fondi di cui sono essi stessi gestori, mentre colui che si limita a collocare fondi nel portafoglio dei propri clienti usufruendo dei servizi del distributore LICol dovrebbe beneficiare di una forma di controllo agevolato, ovvero il regime di registrazione.

La SVUE teme che la modifica del concetto di «distribuzione» possa essere svantaggiosa per l'offerente svizzero, che non potrebbe più fornire informazioni su richiesta dei clienti, rispetto a quello estero. Il nuovo concetto non apporterebbe una maggiore certezza del diritto.

Inoltre continuerebbe ad essere disciplinata solo la distribuzione rivolta al pubblico: se non fosse effettuata tramite i media, il contatto di un numero limitato di potenziali investitori non costituirebbe alcuna distribuzione. Secondo l'ASG, che in linea di principio è favorevole alla nuova regolamentazione del diritto concernente la distribuzione degli investimenti collettivi di capitale, il concetto di distribuzione di quote a favore di investimenti collettivi di capitale è di secondaria importanza, poiché i gerenti patrimoniali indipendenti sono rappresentanti negoziali dei loro clienti e pertanto sono principalmente richiedenti di prodotti finanziari nell'interesse dei loro clienti («pull-side») e non offerenti finali («push-side»). Questa differenza starebbe anche alla base dell'AIFMD e sarebbe conforme agli standard internazionali (ASG). Per contro, il nuovo concetto di distribuzione non evidenzierebbe la differenza conforme agli standard internazionali tra l'industria che offre prodotti finanziari («push-side») e il settore dei gerenti patrimoniali («pull-side») che domandano prodotti finanziari per acquirenti professionali. In questo modo la nuova norma andrebbe notevolmente oltre le prescrizioni del diritto europeo, cosicché risulterebbe uno Swiss finish che deve essere respinto. L'ARIF teme che per un gerente patrimoniale indipendente il concetto di distribuzione significhi che già il collocamento di prodotti di fondi nel portafoglio di un suo cliente nell'ambito del suo mandato di gestione patrimoniale sia considerato distribuzione così come la FINMA ha deciso in merito al concetto di appello al pubblico. Tutti i gerenti patrimoniali sarebbero quindi assoggettati alla vigilanza della FINMA. Secondo Findling Grey questo concetto non consentirebbe di delimitare sufficientemente l'«acquisto», basato su un mandato di fondi, usuale per i clienti dei gerenti patrimoniali. Secondo PolyReg la modifica solleva la guestione se un gerente patrimoniale non effettui un atto di distribuzione (soggetto ad autorizzazione) quando acquista quote di fondi in nome e per conto del suo cliente e in qualità di suo rappresentante.

Secondo Homburger la modifica proposta rappresenta una cesura della nomenclatura utilizzata nel diritto svizzero. Nel diritto vigente il concetto di «pubblicità » non comprende solo la distribuzione ma anche l'offerta e la vendita. Si dovrebbe pertanto temere che anche l'acquisto effettuato esclusivamente su iniziativa del cliente rientri nel concetto di distribuzione. Inoltre i concetti di appello al pubblico e di offerta destinata al pubblico sarebbero utilizzati sia nel diritto della società anonima sia nella normativa relativa ai prestiti obbligazionari nonché nella legge sulle borse. Anche Lenz & Staehelin ritengono che il concetto di appello al pubblico esista già nella normativa relativa ai prestiti obbligazionari, aspetto che renderebbe inutile la differenziazione tra la distribuzione di un investimento collettivo di capitale e l'offerta pubblica di un'azione (art. 652a CO) o di un prestito (art. 1156 CO).

Secondo la Chambre vaud. il concetto dovrebbe essere disciplinato a livello di legge. Per il CS e la SGK, che in linea di principio seguono il Consiglio federale per quanto concerne il nuovo concetto di distribuzione, questo impedisce tuttavia che i manager di fondi possano presentare i loro prodotti in Svizzera a investitori qualificati (compresi gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza), poiché sono privi di autorizzazione. Secondo la SVCA, che sostanzialmente accoglie favorevolmente le prescrizioni rivedute per la distribuzione a investitori qualificati, teme che l'approccio «one size fits it all» senza valore aggiunto provochi notevoli costi supplementari per la regolamentazione.

Ima propone in alternativa di stralciare l'articolo 10 capoverso 3 lettera f, di escludere determinate attività nell'articolo 3, ad esempio gli impieghi di investimenti collettivi di capitale da parte di gerenti patrimoniali ufficialmente autorizzati. Se dovesse essere introdotto il nuovo concetto di distribuzione, secondo Lenz & Staehelin dovrebbero essere previsti almeno una deroga universale, in particolare per gli investimenti collettivi di capitale esteri per gli investitori qualificati, e lunghi periodi di transizione (ad es. 5 anni) per i gerenti patrimoniali. Si dovrebbe inoltre rinunciare a designare un rappresentante per gli investimenti di capitale collettivi esteri, distributi solo a investitori qualificati. Anche la SECA propone una deroga per la distribuzione a investitori qualificati e per la distribuzione a partire dalla Svizzera a investitori stranieri. Per la SVIG non ha senso estendere la regolamentazione che implicherebbe il cambio dei paradigmi ai fini di adeguarla al diritto europeo. La soluzione ideale sarebbe una

chiara norma «de minimis» con un numero chiaramente definito di investitori. L'UBS chiede che venga mantenuta la formulazione vigente e in caso contrario di elencare in un nuovo capoverso 2 le attività che non bisogna intendere come distribuzione, ad esempio l'offerta e la pubblicità a investitori qualificati, l'utilizzo di investimenti collettivi di capitale nell'ambito di un mandato scritto di consulenza sugli investimenti o di gestione patrimoniale da parte di un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza oppure attraverso transazioni «execution only». Anche secondo Clariden, CS e SGK l'attività in modalità «execution only» delle banche svizzere dovrebbe essere chiaramente definita.

Art. 4 cpv. 1 lett. c

- <sup>1</sup> La presente legge non si applica ai portafogli collettivi interni di natura contrattuale istituiti dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari per la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente, se tali banche e commercianti:
  - c. non distribuiscono questi portafogli collettivi.

SVIG, UBS chiedono di mantenere l'attuale formulazione di «appello al pubblico».

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva

<sup>1</sup> I prodotti strutturati quali i prodotti a capitale garantito o a rendimento massimo e i certificati possono essere distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati soltanto se:

Secondo l'ASPS l'obbligo di adempiere i requisiti secondo il capoverso 1 lettere a e b nella distribuzione ai sensi dell'articolo 3 di prodotti strutturati a investitori non qualificati è troppo generica. Alla modifica proposta si dovrebbero preferire chiari criteri di definizione quantitativi ed eventualmente qualitativi a livello di legge che delimitino chiaramente le offerte al pubblico da quelle non destinate a quest'ultimo. La FINMA chiede che venga consentito l'acquisto di prodotti strutturati da parte di investitori non qualificati solo se viene effettuato su iniziativa degli stessi, poiché – contrariamente agli investimenti collettivi di capitale – per i prodotti strutturati non sussisterebbe alcun obbligo di autorizzazione. Inoltre, la FINMA ritiene che all'investitore dovrebbe essere offerto gratuitamente il prospetto semplificato già alla sua sottoscrizione del prodotto. L'UBS chiede che venga mantenuta l'attuale formulazione.

Art. 10 cpv. 3 lett. f, 4 e 5, frase introduttiva

- <sup>3</sup> Ai sensi della presente legge si considerano investitori qualificati segnatamente:
  - f. *abrogata*
- <sup>4</sup> Il Consiglio federale può inoltre far dipendere la designazione di investitore qualificato delle persone di cui al cui al capoverso 3 da talune esigenze, segnatamente dalle qualifiche professionali, e può designare anche altre categorie d'investitori qualificati.
- <sup>5</sup> La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della presente legge, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato, segnatamente dalle disposizioni su:

#### In generale

Il Cantone TI, USAM, ASG, Forum OAD-LRD, AIMA e Rotschild chiedono che venga introdotta una suddivisione in tre categorie di investitori secondo l'AIFMD e la MiFID. Findling Grey ritiene insufficiente la definizione concettuale di investitore qualificato. Nei singoli casi si propone inoltre di introdurre una clausola «opting out» per gli investitori qualificati (SKS, Findling Grey) e una clausola «opting in» per gli investitori ordinari, se viene attestata una qualificazione sufficiente (SKS).

#### Capoverso 3

Il Cantone GE e I Verdi sono favorevoli ad estendere la protezione degli investitori mediante l'abrogazione dell'articolo 3 lettera f.

L'abrogazione della lettera f viene invece criticata dai Cantoni ZH, LU e VD nonché da ASB, USS, ASA, BCG, VSPB, AFBS, SVUE, SFA, Camera fiduciaria, ASPS, AIMA, ARIF, Caceis, Chambre vaud., Clariden, Coptis, CS, Findling Grey, Homburger, ima, Lenz & Staehelin, OAD, Pictet, PolyReg, Rothschild, SGK, SVCA, SVIG, SECA e UBS.

Il Cantone ZH teme che con la regolamentazione della distribuzione dei fondi non destinati al pubblico a investitori qualificati gli intermediari finanziari interessati ripieghino su strutture simili senza regolamentazione analoga come, ad esempio, i prodotti strutturati. Ciò si ripercuoterebbe negativamente sul miglioramento della protezione degli investitori. Come alternativa si potrebbe considerare di escludere la distribuzione di fondi svizzeri per investitori qualificati dalla regolamentazione, poiché questi prodotti sottostanno già a uno standard elevato. Il Cantone LU teme che limitando la qualifica di investitore «qualificato» debbano essere trasferiti in fondi destinati al pubblico capitali d'investimento, mettendo così in dubbio l'affidabilità dei prodotti di fondi più piccoli. Con questa modifica l'utilizzo di investimenti collettivi di capitale nella gestione patrimoniale delle banche non rappresenterebbe una distribuzione ai sensi dell'articolo 3 AP-LICol: ne approfitterebbero soprattutto gli investimenti collettivi di capitale esteri, mentre le banche piccole e medie che dispongono di una quota elevata di fondi nazionali rispetto alle grandi banche risulterebbero svantaggiate (Cantone LU). La Camera fiduciaria critica che da questo stralcio, in combinato disposto con l'articolo 6 capoverso 2 OICol (clienti della gestione patrimoniale), risulterebbe una disparità di trattamento degli intermediari finanziari regolamentati rispetto ai gerenti patrimoniali indipendenti e si limiterebbe notevolmente la scelta di prodotti per gli investitori qualificati.

L'ASB e Pictet propongono di indicare i gerenti patrimoniali nell'elenco del capoverso 3 lettera a. L'AVS chiede che vengano riportate le «imprese di diritto pubblico» nel capoverso 3 lettera c. Inoltre, Pictet ritiene che la lettera e dovrebbe essere limitata alle persone facoltose, mentre il PS, I Verdi e l'USS chiedono che il capoverso 3 lettera e (privati facoltosi) sia stralciato al fine di migliorare la protezione degli investitori. Carnegie propone – oltre ad elencare gli investitori qualificati – di indicare il loro settore di attività.

#### Capoverso 4

Secondo il Cantone VD, SKS e Lenz & Staehelin la definizione di investitore qualificato rispettivamente la sua restrizione a investitore ordinario dovrebbe essere effettuata senza eccezioni a livello di legge.

Secondo Findling Grey, in base al capoverso 4 il Consiglio federale dispone di un margine di manovra troppo ampio. L'USS chiede che venga stralciato senza sostituzione il capoverso 4, poiché la competenza del Consiglio federale sussisterebbe anche senza questo capoverso in base al tenore del capoverso 3 («segnatamente»). La SVCA ritiene che il capoverso 4 debba essere stralciato, poiché non sarebbe conforme agli standard internazionali. La SVIG sottolinea che, per quanto concerne la possibilità di comprovare le qualifiche specialistiche previste nel capoverso 4, nell'attuazione di questo obbligo bisognerebbe a livello di ordinanza tenere per quanto possibile basso l'onere amministrativo supplementare per gli interessati, da un lato, e adottare criteri oggettivamente quantificabili, dall'altro lato.

#### Capoverso 5

La SGK propone di completare il capoverso 5 con possibilità di deroghe materiali per aumentare la certezza del diritto. La competenza delle autorità di vigilanza non dovrebbe limitarsi alle «formalità».

#### Art. 12 cpv. 2

<sup>2</sup> Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SACol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.

La SVIG è esplicitamente favorevole a completare l'elenco con l'acronimo «SACol».

Art. 13 cpv. 1, 2 lett. e ed f, 3 e 4

- <sup>1</sup> Chiunque gestisce, custodisce o distribuisce investimenti collettivi di capitale necessita dell'autorizzazione della FINMA.
- <sup>2</sup> Devono chiedere l'autorizzazione:
  - e. la banca depositaria di investimenti collettivi di capitale svizzeri;
  - f. il gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale;
- <sup>3</sup> Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'autorizzazione i gerenti patrimoniali, i distributori e i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale.
- $^4Abrogato$

#### Capoverso 1

Il CS e la SGK accolgono favorevolmente la precisazione in merito alla custodia degli investimenti collettivi di capitale svizzeri. Per evitare conflitti con l'articolo 2 propongono di elencare quali persone necessitano di un'autorizzazione: le persone che gestiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o custodiscono il loro patrimonio, quelle che amministrano investimenti collettivi di capitale esteri o gestiscono il loro portafoglio e quelle che distribuiscono investimenti collettivi di capitale oppure quelle che operano in qualità di rappresentanti secondo l'articolo 123 e segg. Lenz & Staehelin e Pictet raccomandano di apportare alcune correzioni concettuali relative il termine «gestione» nel testo normativo francese.

#### Capoverso 2

Homburger vorrebbe evitare che in Svizzera tutti i gerenti patrimoniali debbano adempiere lo standard AIFM anche se non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale o materiale dell'AIFMD (art. 2 AIFMD) e raccomanda di limitarsi al concetto che consenta l'accesso dei gerenti patrimoniali svizzeri al mercato dell'UE. Lenz & Staehelin propongono inoltre di introdurre una norma de minimis. Poiché la regolamentazione opzionale dei gerenti patrimoniali avrebbe dato buoni risultati, secondo la SECA dovrebbe essere estesa solo a tutti gli investimenti collettivi di capitale esteri. La SVIG è sostanzialmente favorevole a una sistematica di legge migliorata, ma si oppone all'estensione del concetto di distribuzione e all'autorizzazione obbligatoria dei gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri. L'UBS invece rifiuta esplicitamente una norma de minimis per i gerenti patrimoniali indipendenti; eventualmente si potrebbero evitare casi di rigore per singoli gerenti patrimoniali più piccoli con una regolamentazione adeguata nelle disposizioni transitorie. Carnegie critica che il concetto di «gerente patrimoniale» nel capoverso 2 lettera f, utilizzato anche in altri

ambiti, non sarebbe chiaro e propone la formulazione «gerente patrimoniale autorizzato dalla FINMA».

L'AIMA è favorevole alla regolamentazione progettata, ma propone di elencare le SICAV come «SICAV con gestione esterna» e «SICAV autogestite», di esonerare i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale dall'obbligo di autorizzazione per piccoli investimenti collettivi di capitale e di aggiungere i gerenti nell'elenco.

Secondo la Camera fiduciaria la lacuna creata con la riforma strutturale della previdenza professionale (art. 48 cpv. 2 e 3 OPP2) dovrebbe essere colmata indicando in una nuova lettera i del capoverso 2 i gerenti patrimoniali di istituzioni e istituti ausiliari della previdenza professionale, comprese le fondazioni di investimento.

#### Capoverso 3

Per i Cantoni ZH e BS dovrebbe essere precisato il concetto di «altra vigilanza statale»; un'esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione non dovrebbe essere possibile nel settore previdenziale solo a seguito di una vigilanza ai sensi dell'OPP (cfr. art. 48f OPP2). Il PS vorrebbe prevedere una vigilanza statale «almeno equivalente».

Come alternativa a un'esenzione generale dall'obbligo di autorizzazione (cfr. art. 2 AP-LICol), l'ASG chiede di ancorare almeno l'attuazione del «regime light» secondo l'AIFMD in un nuovo capoverso 4 e di rimandare la regolamentazione dei dettagli all'ordinanza approvata dal Consiglio federale. In questo modo i gerenti patrimoniali che gestiscono investimenti collettivi di capitale e che non sono domiciliati né in Svizzera né in uno Stato membro dell'AELS e le cui quote non sono distribuite né in Svizzera né nell'AELS, potrebbero essere esonerati dall'obbligo di autorizzazione e potrebbero essere registrati presso la FINMA.

#### Capoverso 4

La SVUE propone di limitare la revisione della LICol a un'estensione dell'assoggettamento opzionale secondo l'articolo 13 capoverso 4 LICol, fermo restando che secondo l'articolo 13 capoverso 4 lettera b LICol dovrebbe essere determinante la legislazione estera «nel luogo dell'incorporazione o della distribuzione» e l'articolo 13 capoverso 4 lettera c dovrebbe essere abrogato. Questo sistema avrebbe dato risultati positivi e quindi dovrebbe essere esteso.

La SFA vorrebbe introdurre (in un nuovo capoverso 3) una competenza del Consiglio federale e assoggettare alla LICol altre categorie di gerenti patrimoniali, in particolare se questi necessitano di un'autorizzazione per svolgere determinate attività secondo un'altra legge federale. In questo modo si dovrebbe impedire che i gerenti patrimoniali di istituti previdenziali
debbano creare un investimento collettivo di capitale per poter continuare ad operare per
una cassa pensioni svizzera. Di converso, la SFA propone di demandare la competenza al
Consiglio federale (nel vigente capoverso 4, nuova lettera b) la facoltà di esonerare
dall'obbligo di autorizzazione i gerenti patrimoniali, che lavorano solo con investitori qualificati, purché gli standard internazionali non lo prevedano.

Art. 14 cpv. 1<sup>ter</sup> (nuovo) e 3

<sup>1</sup>ter Il Consiglio federale può inoltre far dipendere il rilascio dell'autorizzazione da ulteriori condizioni, segnatamente dalla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

<sup>3</sup> Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata le persone fisiche o giuridiche nonché le società in nome collettivo e le società in accomandita che partecipano direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l'articolo 13 capoverso 2 o che possono esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari, nonché le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.

Il Cantone BE critica che l'obbligo di osservanza permanente delle condizioni di autorizzazione non venga menzionato esplicitamente nella legge. Il Cantone VD si oppone alla delega di competenze al Consiglio federale.

Oltre all'assicurazione di responsabilità civile professionale, l'ASA desidera autorizzare altri tipi di garanzia equivalenti.

Il CS e la SGK propongono per contro di inserire nel capoverso 1<sup>ter</sup> i criteri «capitale minimo» e «conferimento minimo». Pictet intende prevedere in particolare condizioni necessarie all'accesso ai mercati esteri, mentre l'UBS suggerisce di ancorare la condizione dell'assicurazione di responsabilità civile professionale quale unica condizione a livello legislativo.

La Coptis raccomanda l'armonizzazione dell'espressione «persone che detengono una partecipazione qualificata» con quella di cui alla LBVM e l'esclusione esplicita degli accomandanti dal campo di applicazione del capoverso 3.

Art. 15 cpv. 1 lett. e

- <sup>1</sup> I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA:
  - e. i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti a investitori non qualificati.

Il PS, I Verdi, USS e UBS respingono l'eccezione all'obbligo di approvazione di documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati.

Il CS e la SGK chiedono di ancorare un'eccezione esplicita nel caso della fornitura di informazioni su investimenti collettivi di capitale nel quadro di programmi di partecipazioni dei collaboratori, mentre Lenz & Staehelin suggeriscono di parlare di distribuzione a «investitori ordinari».

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 2:

Gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale

#### Art. 18 Organizzazione

- <sup>1</sup> Possono essere gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede in Svizzera:
  - a. persone giuridiche aventi la forma di società anonima, di società in accomandita per azioni o di società a garanzia limitata;
  - b. società in nome collettivo e società in accomandita.
- <sup>2</sup> In casi motivati la FINMA può esentare integralmente o parzialmente i gerenti patrimoniali da determinate disposizioni della presente legge, sempreché:
  - a. l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato; e
  - b. la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale sia stata delegata soltanto dalle seguenti persone:
    - 1. titolari dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 lettere a, b, d ed f; o
    - 2. direzioni del fondo o società straniere che, per quanto riguarda l'organizzazione e i diritti degli investitori, sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge.

#### Capoverso 1

Pictet e la VQF sostengono il mantenimento delle persone fisiche poiché la loro soppressione si rivela problematica, in particolare per motivi di concorrenza. Pictet chiede inoltre l'inserimento esplicito del gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 lettera f. Per lo più, diversi partecipanti alla consultazione sono favorevoli all'inclusione nel catalogo del capoverso 1 di succursali di gerenti patrimoniali esteri che esercitano la loro attività in Svizzera (ASB, ASA, BCG, SFA, AIMA, CS, Lenz & Staehelin, Pictet, SGK).

#### Capoverso 2

II PS, I Verdi e USS invitano a rinunciare al nuovo capoverso 2.

A complemento la Camera fiduciaria propone di includere i gerenti patrimoniali che gestiscono fondi di investimento che non soddisfano le condizioni per un'approvazione di distribuzione ai sensi dell'articolo 120 capoverso 2 e che distribuiscono solo a investitori qualificati.

Carnegie è favorevole che in casi motivati la FINMA possa esentare direzioni del fondo o società straniere da determinate disposizioni. Tuttavia esige che una richiesta di rilascio dell'autorizzazione speciale debba essere firmata anche dal rappresentante in Svizzera se la società di investimento straniera o l'imprenditore in Svizzera esegue la gestione del portafoglio e/o la gestione dei rischi per i prodotti autorizzati o prodotti per investitori qualificati di una società di investimento svizzera (cfr. art. 18a cpv. 1 LICol). In tal modo sarebbe possibile evitare conflitti di interesse, in particolare per quanto riguarda il pericolo di confusione secondo l'articolo 124 capoverso 3 lettera b LICol. Alle condizioni di cui al capoverso 2, Coptis propone l'inclusione di investimenti collettivi di capitale che non costituiscono rischi sistemici (ad es. fondi immobiliari, nuova lett. c) e che non sono distribuiti in Stati membri dell'UE (nuova lett. d). Il CS, SGK e SVCA raccomandano di includere nel capoverso 2 anche le SACol (conformemente all'art. 13 cpv. 2 lett. c). Per Retraites la modifica è da intendere che ai sensi del capoverso 2 la FINMA manterrà la competenza per la concessione di autorizzazioni speciali esclusivamente a investitori qualificati di investimenti collettivi di capitale. In particolare Retraites si basa sul fatto che la FINMA potrà continuare a esonerarli dall'obbligo di dover delegare le decisioni di investimento unicamente a un gerente patrimoniale sottoposto a vigilanza. Retraites è inoltre favorevole alla delega della competenza alla, FINMA, purché in tal modo ai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che non presentano la forma giuridica prevista nel capoverso 1 (come ad es. Retraites) e che oltre alla gestione del portafoglio e alla gestione dei rischi forniscono altri servizi principali possa essere concessa un'autorizzazione. Secondo la SECA, la LICol dovrebbe, da un lato, non andare oltre la regolamentazione dell'AIFMD e degli altri Paesi dell'OCSE e, dall'altro, per le deroghe non

dovrebbe essere responsabile la FINMA, ma il Consiglio federale. La SECA auspica inoltre che le autorizzazioni speciali siano indicate esplicitamente per gerenti patrimoniali che gestiscono esclusivamente investimenti collettivi per investitori qualificati, e che la regolamentazione dell'UE, degli altri Paesi dell'OCSE e le giurisdizioni da queste riconosciute siano considerate equivalenti. L'UBS richiede lo stralcio del capoverso 2, dato che il tema della delega è già stato disciplinato nell'articolo 18b. La VQF propone, in luogo del concetto «protezione degli investitori», di utilizzare quello di «diritti degli investitori».

L'ASB, SFA, AIMA, Caceis, Lenz & Staehelin e Pictet propongono di stabilire esplicitamente in un nuovo capoverso 3 che è necessaria una vigilanza su base consolidata soltanto se richiesto dagli standard internazionali. L'ASA chiede di includere la sua proposta di formulazione dell'articolo 14 capoverso 1 ter in un nuovo capoverso 3.

#### Art. 18a (nuovo) Compiti

- <sup>1</sup> Il gerente patrimoniale fornisce almeno le seguenti prestazioni per uno o più investimenti collettivi di capitale:
  - a. gestione del portafoglio; e
  - b. gestione dei rischi.
- $^2\,\mbox{Pu}\mbox{\`o}$  inoltre fornire le seguenti prestazioni di servizi:
  - a. attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri, sempreché tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni;
  - b. gestione patrimoniale di singoli portafogli;
  - c. consulenza in investimenti.

#### Capoverso 1

L'OAD critica il termine di «gerente» utilizzato nel capoverso 1, per cui l'abituale «gestore patrimoniale» non soddisfa le condizioni poste e richiede un adeguamento della terminologia all'AIFMD. Pictet suggerisce l'aggiunta «se necessario» dato che un accumularsi di prestazioni di servizio è necessaria soltanto per Schweiz AIFM che gestiscono fondi alternativi domiciliati nell'UE.

L'ASA ritiene che l'espressione «gestione dei rischi» non sia sufficientemente univoca. Suggerisce inoltre di rinunciare a un ampliamento del catalogo delle prestazioni di servizio. L'UBS ritiene che la gestione dei rischi sia un compito della direzione del fondo soltanto limitatamente delegabile, per cui l'impiego dell'espressione in questa situazione non è chiaro ed è contraddittorio.

#### Capoverso 2

Il PS e l'ASG richiedono lo stralcio del capoverso 2. L'ASG ritiene che la limitazione delle altre attività del gerente patrimoniale sia un intervento molto incisivo nella libertà economica. Il BCG si esprime a favore di uno stralcio del capoverso 2 lettera a, dato che la formulazione «tutte le autorità estere di vigilanza» è troppo ampia e potrebbe comportare insicurezze. L'AFBS suggerisce di elencare chiaramente le prestazioni di servizio autorizzate, dato che non sussiste alcun motivo di estendere le prestazioni di servizio dei gerenti patrimoniali all'amministrazione di diversi portafogli o all'attività di consulenza nel campo degli investimenti di cui al capoverso 2. La SFA, Caceis e Pictet raccomandano per contro di aggiungere il marketing alle prestazioni complementari e CS, Lenz & Staehelin e SGK la distribuzione e le attività amministrative. Secondo il CS, SGK e UBS l'elenco delle prestazioni di servizio au-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> In casi motivati la FINMA può autorizzare attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri, anche se non esiste alcun accordo ai sensi del capoverso 2 lettera a.

torizzate non dovrebbe essere esaustivo. La Camera fiduciaria suggerisce un'uniformazione dei concetti con l'articolo 18*b* capoverso 3.

Il Centre Patronal, Chambre vaud., Coptis e USPI chiedono che le amministrazioni immobiliari incaricate da investimenti collettivi di capitale siano esplicitamente esentate dall'obbligo di autorizzazione e che si possano invece sottoporre a un'autoregolamentazione. Per le amministrazioni immobiliari i rischi legati alla loro attività devono essere chiaramente esclusi dal criterio «gestione dei rischi» (Coptis) di cui all'ordinanza di attuazione.

Se il gerente patrimoniale svizzero è assoggettato a un'autorità di vigilanza, per l'AIMA non è necessario un accordo di cooperazione. In alcuni casi viene affermato che in particolare gerenti patrimoniali in mercati emergenti non sarebbero in grado di presentare accordi sulla collaborazione e sullo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza rilevanti (ASB, VSPB, AVS, Pictet). Accordi di questo tipo dovrebbero essere richiesti soltanto quando le regole vigenti all'estero lo richiedono (AFBS). Per SFA questo requisito posto alla vendita di investimenti collettivi di capitale a investitori qualificati costituisce un'inutile barriera, ragion per cui è da stralciare. Il CS e la SGK ritengono che non sia necessario un accordo ai sensi dell'AIFMD se l'amministrazione di un portafoglio per un investimento collettivo di capitali estero viene effettuata in Svizzera; in relazione a quest'attività bisogna espressamente rinunciare all'esistenza di un accordo. Lenz & Staehelin chiedono che si rinunci a tali accordi per investimenti collettivi di capitale non europei. L'UBS chiede di stralciare dall'intero progetto l'obbligo di concludere un tale accordo.

#### Capoverso 3

I Verdi, USS, Pictet e SGK chiedono di rinunciare alla norma d'eccezione di cui al capoverso 3.

Art. 18b (nuovo) Delega di compiti

- <sup>1</sup> Il gerente patrimoniale può delegare compiti, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata.
- <sup>2</sup> Egli ne dà incarico soltanto a persone qualificate ai fini di un'esecuzione ineccepibile e garantisce la loro istruzione nonché la sorveglianza e il controllo dell'esecuzione dell'incarico.
- <sup>3</sup> Può delegare le decisioni di investimento soltanto a gerenti patrimoniali sottoposti a una vigilanza riconosciuta. Ai gerenti patrimoniali all'estero può inoltre delegare le decisioni di investimento soltanto se tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni. La FINMA può autorizzare eccezioni in casi motivati.

La maggior parte dei contrari all'accordo di cui all'articolo 18a lo è anche per quello ai sensi dell'articolo 18b.

Secondo la SGK la delega di compiti da parte del gerente patrimoniale deve riferirsi esplicitamente soltanto alla gestione di portafogli e alla gestione dei rischi.

I Verdi e USS vorrebbero rinunciare al capoverso 3. Il PS chiede lo stralcio dell'ultima frase del capoverso 3.

Art. 18c (nuovo) Cambiamento

Il cambiamento di gerente patrimoniale deve essere comunicato previamente alla FINMA.

Secondo il CS e la SGK la notifica dovrebbe avvenire «immediatamente» e non «previamente».

Art. 19 cpv. 1

<sup>1</sup> Chi distribuisce quote di un fondo d'investimento collettivo necessita di un'autorizzazione della FINMA.

Carnegie approva la parità di trattamento di tutti i distributori.

L'ASB, SFA, Lenz & Staehelin, Pictet e SECA postulano di esonerare dall'obbligo di autorizzazione le quote distribuite esclusivamente a investitori qualificati. Il CS propone inoltre un'eccezione nella messa a disposizione di informazioni nel quadro di sistemi di partecipazione degli impiegati. Secondo la SVIG con l'inclusione del concetto di distribuzione, in particolare anche nell'articolo 19 AP-LICol, è dato un vero e proprio cambiamento di paradigma invece della completa regolamentazione della distribuzione. La distribuzione ha un effetto soltanto molto limitato su altri territori, ragion per cui non vi è motivo di ampliarne la regolamentazione soltanto per adeguarla al diritto europeo. L'UBS chiede il mantenimento della regolamentazione in vigore.

La SFA suggerisce di esonerare dall'obbligo di autorizzazione soltanto la distribuzione a investitori qualificati. La SFA propone inoltre di autorizzare la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono distribuiti a investitori qualificati soltanto a condizione che l'intermediario finanziario sia autorizzato o sottoposto a vigilanza in Svizzera o nello Stato di sede e designi un rappresentante in Svizzera ai sensi dell'articolo 120 capoverso 2 LI-Col.

Art. 20 cpv. 1 lett. a e c, nonché cpv. 3 (nuovo)

- <sup>1</sup> I titolari dell'autorizzazione e i loro mandatari adempiono in particolare i seguenti obblighi:
  - a. concerne soltanto il testo francese
  - c. obbligo di informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono, detengono e distribuiscono.
- <sup>3</sup> Per la gestione complessiva dei loro affari i titolari dell'autorizzazione adottano tutte le misure necessarie per l'adempimento di questi obblighi.

L'ASB suggerisce di introdurre nel capoverso 1 lettera c una riserva per la protezione del segreto d'affari.

Secondo l'AIMA gli investimenti collettivi di capitale esteri autorizzati in Svizzera dovrebbero avere il diritto al mantenimento del segreto sulla politica dell'impresa. La FINMA è dell'avviso che gli investitori debbano essere informati in modo diretto e completo sui costi e sulle tasse loro addebitati direttamente e indirettamente come pure sul loro impiego e propone un'aggiunta in tal senso nel capoverso 1 lettera c. Il CS e la SGK chiedono lo stralcio dell'obbligo di informazione per investimenti collettivi di capitale depositati e distribuiti. Lenz & Staehelin raccomandano per la versione francese l'inclusione del concetto «gérer». L'UBS respinge un ampliamento degli obblighi.

La Camera fiduciaria chiede di stralciare il capoverso 3, dato che le regole di comportamento di organizzazioni settoriali riconosciute dalla FINMA non esistono per tutti i settori d'attività.

Art. 24, rubrica

Altre norme di comportamento

Carnegie propone l'introduzione di un obbligo per la conclusione di contratti di pagamento per investitori qualificati che non hanno un'autorizzazione alla distribuzione con cui potrebbero essere controllati i pagamenti.

Art. 26 cpv. 3

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce il contenuto minimo.

#### Nessuna osservazione.

Art. 27 cpv. 3

<sup>3</sup> Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dall'ultima pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>3</sup> sulla procedura amministrativa. Gli investitori devono inoltre essere resi attenti al loro diritto di esigere il versamento in contanti delle loro quote, rispettando il termine contrattuale o regolamentare.

#### Nessuna osservazione.

Art. 29 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 (nuovo)

- <sup>1</sup> Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento. Possono inoltre essere fornite segnatamente le seguenti prestazioni di servizi:
  - a. gestione patrimoniale di singoli portafogli;
- <sup>2</sup> Per l'esercizio dell'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri si applica l'articolo 18*a* capoversi 2 lettera a e 3.

Il CS e la SGK propongono di includere in una nuova lettera d del capoverso 1 la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi per investimenti collettivi di capitale e di stralciare senza sostituzione il capoverso 2.

Art. 31 cpv. 3 e 4

- <sup>3</sup> Può delegare le decisioni di investimento soltanto a gerenti patrimoniali sottoposti a una vigilanza riconosciuta. Ai gerenti patrimoniali all'estero può inoltre delegare le decisioni di investimento soltanto se tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni. La FINMA può autorizzare eccezioni in casi motivati.
- <sup>4</sup> Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale che sono distribuiti in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria, né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli della direzione del fondo o degli investitori.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> RS 172.021

Il CS e la SGK consigliano di utilizzare le espressioni «amministrazione del portafoglio» e «gestione dei rischi» invece di «decisioni di investimento» (cpv. 3). Lenz & Staehelin chiedono lo stralcio dell'obbligo di presentare un accordo. Pictet propone di dividere il capoverso 3 in due capoversi e di menzionare esplicitamente la possibilità di delega a gerenti patrimoniali svizzeri ed esteri. L'UBS respinge l'esistenza di un accordo quale condizione e auspica lo stralcio della seconda frase del capoverso 3.

La Camera fiduciaria propone nel capoverso 4 lo stralcio di «possono» dato che altrimenti la delega diverrebbe del tutto impossibile. Il CS e la SGK chiedono di estendere il capoverso 4 ai casi ai sensi dell'AIFMD. L'UBS auspica un chiarimento nel senso che soltanto gli investimenti collettivi di capitale distribuiti effettivamente nell'UE siano registrati e ritenuti una delega ammessa quando non sussiste un conflitto d'interessi.

Il Cantone VD, Pictet e Retraites evidenziano che la versione francese è più restrittiva per quel che concerne le autorizzazioni d'eccezione.

Art. 34 cpv. 3 e 4

- <sup>3</sup> Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la vecchia direzione del fondo rende noto il progetto di cambiamento negli organi di pubblicazione.
- <sup>4</sup> Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dall'ultima pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.

#### Nessuna osservazione.

Art. 36, rubrica, e cpv. 3 (nuovo)

Definizione e compiti

<sup>3</sup> Per i compiti e la delega presso la SICAV si applicano per analogia gli articoli 30 e 31.

Secondo Caceis, CS, Lenz & Staehelin, SGK e UBS questa disposizione è da stralciare; in tal modo viene ancorata nella legge la prassi della FINMA, secondo cui la SICAV con gestione di terzi può delegare l'amministrazione soltanto alla direzione di un fondo. Pictet propone un rimando all'articolo 31 capoversi 1 a 4 LICol.

Art. 37 cpv. 2 e 3

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del conferimento minimo all'atto della costituzione di una SICAV.

<sup>3</sup>Abrogato

Nessuna osservazione.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> RS 172.021

Art. 41 cpv. 2

<sup>2</sup> Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV e dei suoi segmenti patrimoniali secondo l'articolo 96 capoversi 2 e 3.

#### Nessuna osservazione.

Art. 44a (nuovo) Banca depositaria

- <sup>1</sup> La SICAV dispone di una banca depositaria ai sensi degli articoli 72-74.
- <sup>2</sup> In casi motivati la FINMA può autorizzare eccezioni a questo obbligo, sempreché:
  - a. la SICAV sia accessibile esclusivamente a investitori qualificati;
  - b. b. uno o più istituti, che sottostanno a una vigilanza equivalente, effettuino le transazioni connesse all'esecuzione e siano specializzati in simili transazioni (*«prime broker»*);
  - c. sia garantito che i prime broker o le preposte autorità di vigilanza estere dei prime broker forniscano alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all'adempimento del suo compito.

Il CS e la SGK esigono l'abrogazione senza sostituzione del capoverso 2 poiché l'articolo 10 capoverso 5 consente tutte le eccezioni purché la SICAV sia accessibile esclusivamente a investitori qualificati. Secondo la SECA la necessità di una banca depositaria viene meno a condizione che la SICAV sia accessibile esclusivamente a investitori qualificati ed effettui prevalentemente investimenti in capitale di rischio. In linea di massima l'UBS ritiene opportuno il capoverso 2, ma nell'ambito di questa novità chiede un riesame dell'articolo 71 capoverso 5. Per quanto riguarda i fondi diversi da quelli menzionati al capoverso 2 (SICAV per investitori qualificati) resta ancora da chiarire se la necessità di una banca depositaria in Svizzera permane nonostante i compiti essenziali siano trasferiti a un prime broker.

La Camera fiduciaria suggerisce un nuovo capoverso 3 che prevede l'introduzione di un divieto, nel senso che le decisioni di investimento applicabili agli investimenti collettivi di capitale, che devono essere distribuiti in modo agevolato nell'UE in virtù di un accordo, non possono essere delegate né alla banca depositaria, né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli della direzione del fondo o degli investitori.

Art. 51 cpv. 4

<sup>4</sup> Il consiglio di amministrazione allestisce il prospetto, nonché le informazioni essenziali per gli investitori o il prospetto semplificato.

#### Nessuna osservazione.

Art. 64 cpv. 1 e 2 lett. c

- <sup>1</sup> La direzione del fondo e la SICAV designano come periti incaricati delle stime almeno due persone fisiche. La designazione necessita dell'approvazione della FINMA.
- <sup>2</sup> L'approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime:
  - c. abrogata

La SFA, Coptis, CS, Pictet, SGK, UBS e USPI chiedono di mantenere la regolamentazione

vigente e di autorizzare anche le persone giuridiche quali periti incaricati delle stime.

Secondo la Coptis, in base all'articolo 59 capoverso 1 lettera d, l'abrogazione della lettera c del capoverso 2 rende di fatto impossibile un investimento nei valori immobiliari esteri.

Art. 72 cpv. 1

<sup>1</sup> La banca depositaria deve essere una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934<sup>5</sup> sulle banche e deve disporre di un'organizzazione adeguata alla sua attività di banca depositaria di investimenti collettivi di capitale.

L'ABPS accoglie la formulazione generale e la rinuncia all'introduzione di una responsabilità causale.

II CS, SGK e UBS propongono di mantenere la regolamentazione vigente.

Art. 73 cpv. 1, 2, 3 primo periodo, e 4 (nuovo)

- <sup>1</sup> La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, provvede all'emissione e al riscatto delle quote e gestisce il traffico dei pagamenti. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze per queste attività.
- <sup>2</sup> La banca depositaria può trasferire la custodia del patrimonio del fondo a depositari terzi e collettivi in Svizzera o all'estero sottoposti a vigilanza, sempre che ciò sia nell'interesse di una custodia adeguata. L'investitore deve essere informato nel prospetto sui rischi connessi.
- <sup>3</sup> La banca depositaria provvede al rispetto della legge e del regolamento del fondo da parte della direzione del fondo o della SICAV.
- <sup>4</sup> Il Consiglio federale può introdurre direttive per la protezione dei depositi in titoli.

Il Cantone BS si esprime esplicitamente favorevole all'inasprimento degli obblighi di diligenza delle banche depositarie.

Il Cantone ZH teme che il rafforzamento dei compiti di controllo delle banche depositarie possa accrescere l'attrattiva dei prodotti non regolamentati, mentre il Cantone LU si chiede se i piccoli istituti possano continuare ad assumere queste funzioni alla luce della responsabilità più severa della banca depositaria.

In particolare per ragioni di certezza del diritto, il Cantone VD, ASB, ABPS come pure Lenz & Staehelin esigono l'ancoramento esplicito a livello di legge dei compiti della banca depositaria. Ritengono inoltre che l'estensione della responsabilità sia in parte problematica. Pictet raccomanda invece una delega delle competenze al Consiglio federale per la regolamentazione di tutte le attività elencate nella presente disposizione. La Camera fiduciaria ritiene che i compiti della banca depositaria non siano abbastanza concretizzati e dunque difficilmente verificabili.

Il CS e la SGK sconsigliano di estendere la vigilanza dell'incaricato da parte della banca depositaria, dato che ciò comporterebbe costi troppo elevati per i piccoli istituti. Una vigilanza centralizzata sarebbe più efficiente. Pictet chiede una regolamentazione della responsabilità in caso di custodia delegata nonché eccezioni dalla vigilanza del terzo incaricato o del depositario collettivo nei casi in cui una vigilanza non sarebbe oggettivamente possibile.

L'ASB, CS e SGK criticano il fatto che una delega o responsabilità limitata a istituti sottoposti a vigilanza va oltre le norme internazionali. L'articolo 21 capoverso 11 capitolo 3 dell'AIFMD

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> RS **952.0** 

prevede eccezioni. L'ASB evidenzia inoltre che gli averi da investimenti collettivi di capitale sono in gran parte custoditi sotto forma di titoli contabili ai sensi della legge federale del 3 ottobre 2008<sup>6</sup> sui titoli contabili (legge sui titoli contabili, LTCo), ragion per cui la LTCo deve necessariamente essere considerata nella LICol.

Le condizioni concernenti gli interessi degli investitori di cui al capoverso 2 vengono da più parti ritenute troppo restrittive, poiché anche i criteri economici potrebbero essere determinanti (ASB, ABPS, CS, SGK). L'UBS raccomanda di mantenere la formulazione in vigore.

Pictet e l'UBS chiedono il mantenimento dell'attuale capoverso 3.

L'ASB, CS, SGK e UBS esigono lo stralcio del capoverso 4, mentre Pictet chiede che venga aggiunto un trattamento privilegiato dei fondi di investimento quale depositante, che comporterebbe un disciplinamento a livello legislativo.

Titolo prima dell'art. 75

Sezione 2: Prospetto, informazioni essenziali per gli investitori e prospetto semplificato

Art. 76 Informazioni essenziali per gli investitori e prospetto semplificato

- <sup>1</sup> Per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali è pubblicato un documento con le informazioni essenziali per gli investitori; per i fondi immobiliari è pubblicato un prospetto semplificato.
- <sup>2</sup> Le informazioni essenziali per gli investitori contengono appropriate indicazioni riguardanti le caratteristiche essenziali degli investimenti collettivi di capitale in questione. Devono essere presentate in modo da permettere agli investitori di comprendere la natura e i rischi degli investimenti collettivi di capitale, fornendo loro la base per procedere con cognizione di causa alle decisioni di investimento.
- <sup>3</sup> Il prospetto semplificato contiene un compendio delle indicazioni essenziali del prospetto. È redatto in modo facilmente comprensibile.
- <sup>4</sup> Il Consiglio federale stabilisce le caratteristiche e le indicazioni essenziali. La FINMA può concretizzare il contenuto delle indicazioni essenziali.
- <sup>5</sup> Le informazioni essenziali per gli investitori e il prospetto semplificato sono messi gratuitamente a disposizione delle persone interessate prima della conclusione del contratto o prima della sottoscrizione.

La SIC Svizzera approva in particolare le prescrizioni in materia di informazione e invita a esaminare se le informazioni essenziali del prospetto non debbano essere ancorate a livello di legge. Anche l'ASA si esprime favorevole alla modifica.

Con il rimando alla frase introduttiva dell'articolo 149 capoverso 1 lettere c ed e, il GSCGI censura il fatto che i prodotti designati come «portafoglio collettivo interno» (fondo interno, «fonds interne») non siano stati inclusi. Ciò crea una lacuna di vigilanza e determina una disparità di trattamento tra gli attori finanziari. L'UBS respinge uno «Swiss finish» e critica la differente formulazione nella versione tedesca del capoverso 5 («anbieten») e dell'articolo 75 capoverso 3 («zur Verfügung stellen»).

Il PS, I Verdi, USS, EvB e WWF propongono di includere nel prospetto anche le ripercussioni sociali e sull'ambiente.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> RS **957.1** 

#### Art. 77 Disposizioni comuni

- <sup>1</sup> Ogni pubblicità deve rinviare al prospetto e alle informazioni essenziali per gli investitori o al prospetto semplificato e deve indicare dove possono essere ottenuti.
- <sup>2</sup> Il prospetto, le informazioni essenziali per gli investitori o il prospetto semplificato e ogni loro modifica devono essere presentati senza indugio alla FINMA.

L'ASA sostiene la modifica. Il CS e la SGK considerano necessario un adeguamento alla nuova espressione di distributore (cpv. 1) e limitano l'obbligo del rinvio sugli investitori ordinari.

Art. 84 cpv. 2

<sup>2</sup> Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l'esercizio dei diritti societari o di creditore, o sulla gestione dei rischi, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informazioni richieste.

L'ASA e l'AXA invitano a sostituire nella versione tedesca il termine «Riskmanagement» con «Risikoprofil», mentre il CS e la SGK suggeriscono l'impiego della terminologia dell'AIFMD («Risikomanagement» anziché «Riskmanagement»).

Art. 95 cpv. 1 e 2

- <sup>1</sup> A prescindere dalla forma giuridica, sono ammesse le seguenti ristrutturazioni:
  - a. l'unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni;
  - b. il trasferimento patrimoniale ai sensi degli articoli 69–77 della legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione.
- <sup>2</sup> Un trasferimento patrimoniale può essere iscritto nel registro di commercio soltanto successivamente alla sua approvazione (art. 15) da parte della FINMA.

La SFA propone di inserire la scissione al capoverso 1 lettera a.

Il CS, SGK e UBS auspicano un'estensione delle fattispecie di ristrutturazioni, ovvero la scissione di un investimento collettivo di capitale in due o più investimenti collettivi di capitale oppure in segmenti patrimoniali (in un nuovo cpv. c; creazione dei cosiddetti «side pocket», in particolare per i «funds of hedge funds»), nonché la trasformazione in un'altra forma giuridica dell'investimento collettivo di capitale (in un nuovo cpv. d, ad es. una ristrutturazione diretta di un fondo contrattuale in una SICAV).

Art. 98 cpv. 2bis (nuovo)

<sup>2bis</sup> Le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14 si applicano per analogia agli accomandatari.

Secondo la Chambre vaud. e l'USPI questa disposizione in combinato disposto con l'articolo 63 capoversi 2 e 3 provoca una situazione insoddisfacente, in particolare per i fondi di durata limitata tra i 6 e i 12 mesi. In tal modo potrebbe essere possibile concedere autorizzazioni eccezionali qualora i proprietari e il prezzo d'acquisto vengano pubblicati nel prospetto. La

<sup>7</sup> RS **221.301** 

Coptis raccomanda di mantenere la regolamentazione vigente finché il campo di applicazione dell'articolo 63 capoversi 2 e 3 per immobili della SACol non venga precisato. La SECA chiede di ridurre la limitazione concernente l'accomandatario a un'unica SACol. Per quanto riguarda la SAICC, la SVCA propone di autorizzare in un nuovo capoverso l'inclusione dell'attività imprenditoriale nel quadro della sua politica d'investimento.

Art. 101

La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SACol).

#### Nessuna osservazione.

Art. 110 cpv. 2 (nuovo)

<sup>2</sup> Tra i mezzi propri della SICAF e il suo patrimonio complessivo deve sussistere un adeguato rapporto. Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

Lenz & Staehelin sono dell'avviso che l'«adeguato rapporto» debba essere disciplinato nella legge. La SVIG e UBS respingono la disposizione.

Art. 114 Banca depositaria

La SICAF dispone di una banca depositaria ai sensi degli articoli 72-74.

Il Cantone GE e l'UDC approvano l'obbligo di fare ricorso a una banca depositaria per investimenti collettivi di capitale chiusi.

La Camera fiduciaria chiede di includere la norma prevista per le SICAV nell'articolo 44*a* capoverso 2 lettera b anche per le SICAF. Lenz & Staehelin postulano lo stralcio di questa disposizione. La SECA suggerisce di imporre l'obbligo di fare ricorso a una banca depositaria per i casi in cui gli investimenti della SICAF non siano prevalentemente costituiti da capitale di rischio. La SVIG è piuttosto contraria all'introduzione di quest'obbligo, dato che soprattutto nel caso di investimenti immobiliari il ricorso a una banca depositaria non è sensato. La prassi relativa alle SACol ha mostrato che, a seconda del tipo di investimento, può essere molto difficile trovare un depositario. L'UBS chiede che sia mantenuta la regolamentazione vigente, perché altrimenti le SICAF risulterebbero ancora meno interessanti.

Art. 120 cpv. 1 e 2 lett. a, b ed e (nuova)

- <sup>1</sup> Se gli investimenti collettivi di capitale esteri sono distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati, prima della distribuzione il rappresentante deve far approvare dalla FINMA i relativi documenti determinanti, come il prospetto di vendita, gli statuti o il contratto del fondo. Non necessitano di alcuna approvazione i documenti determinanti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti unicamente a investitori qualificati.
- <sup>2</sup> L'approvazione è conferita se:
  - a. l'investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società e l'ufficio di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;
  - la direzione del fondo o la società nonché l'ufficio di custodia sottostanno, per quanto riguarda l'organizzazione, i
    diritti degli investitori e la politica di investimento, a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge;
  - e. tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.

#### Capoverso 1

La SFA ritiene che la regolamentazione del capoverso 1 sia opportuna.

Per l'AIMA anche in questa disposizione il concetto di distribuzione è troppo poco chiaro e dovrebbe essere limitato a «offerte non richieste». L'ASB, CS e SGK postulano di escludere la documentazione informativa per sistemi di partecipazione e piani di risparmio per impiegati. Carnegie propone di obbligare gli investimenti collettivi di capitale esteri a sottoporre al rappresentante i documenti di cui all'articolo 15 LICol. La SECA chiede di stralciare la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri «dalla Svizzera». L'USB invoca la rinuncia a un obbligo di approvazione per il «KID» e di prevedere invece soltanto l'obbligo di consegna alla FINMA.

Per la distribuzione agli investitori ordinari, il CS e la SGK propongono di prevedere una delega della competenza al Consiglio federale per reagire in maniera più flessibile agli sviluppi internazionali. Secondo Carnegie le società di gestione dei fondi o gli imprenditori stranieri in Svizzera devono essere obbligati a informare il rappresentante se vogliono esercitare a partire dalla Svizzera attività ai sensi dell'articolo 18a capoverso 1 AP-LICol. Per Lenz & Staehelin l'obbligo di ricorrere a un rappresentante è comprensibile per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri agli investitori ordinari, ma non agli investitori qualificati.

#### Capoverso 2

Secondo la Camera fiduciaria occorre precisare le condizioni per la protezione degli investitori e per l'equivalenza. Per l'AIMA e il FIFS la vigilanza dovrebbe essere soltanto equiparabile e non «equivalente».

Per l'ASB la necessità di un accordo di cooperazione è troppo generale e va troppo lontano; in questo contesto si deplora anche che la conclusione di questi accordi potrebbe rivelarsi difficile in determinati Stati. Viene invece proposto di delegare al Consiglio federale la competenza per prescrivere la conclusione di tali accordi in casi in cui circostanze particolari lo richiedano (ASB) o se le autorità estere pongono requisiti simili (SFA). L'AIMA postula di richiedere un accordo di cooperazione soltanto con l'autorità di vigilanza della sede, rispettivamente del domicilio dell'investimento collettivo di capitale. La FINMA chiede di completare la frase introduttiva in modo che l'autorizzazione alla distribuzione sia concessa al rappresentante e non alla direzione del fondo estero. In un nuovo capoverso 2<sup>bis</sup> occorre inoltre assoggettare all'autorizzazione della FINMA anche la conclusione della distribuzione. La FINMA può in tal modo garantire che i diritti degli investitori siano stati adeguatamente salvaguardati fino alla cessazione della distribuzione. Secondo Lenz & Staehelin la conclusione di un accordo non dovrebbe costituire una condizione per l'approvazione perché non mette in

dubbio l'approvazione di investimenti collettivi di capitale non europei. Pictet propone di prevedere una delega di competenze al Consiglio federale per la conclusione di tali accordi e una procedura d'approvazione semplificata in caso di reprocità dello Stato di domicilio degli investimenti collettivi di capitale. Una delega legislativa al Consiglio federale permetterebbe una reazione più flessibile agli sviluppi internazionali (CS, SGK).

La SFA suggerisce di stralciare la designazione di un ufficio di pagamento nel capoverso 2 lettera d, dato che sulla base del principio «know your customer» alle banche svizzere non è permesso si accettare mandati e di eseguirli senza una relazione d'affari. Il CS e la SGK ritengono che la designazione cogente di un rappresentante ai sensi del vigente capoverso 2 lettera d vada troppo lontano. Caceis propone di includere in un nuovo capoverso 4 l'esclusione dell'obbligo di designare un rappresentante per investimenti privati. L'UBS chiede lo stralcio senza sostituzione del capoverso 2 lettera d.

Art. 123 cpv. 1 e 3<sup>bis</sup> (nuovo)

- <sup>1</sup> Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto se:
  - a. esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti; e
  - b. la direzione del fondo e la società hanno incaricato previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all'articolo 124. È fatto salvo l'articolo 122.

La SFA accetta la richiesta di un rappresentante per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale agli investitori ordinari.

L'ASB ritiene che l'obbligo di designare un rappresentante per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera sia problematico e chiede di escludere i fondi distribuiti esclusivamente a investitori qualificati.

Secondo l'AFSB l'obbligo di nominare un rappresentante non è necessario in vista di un adeguamento all'AIFMD, dato che la distribuzione è sottoposta al diritto svizzero; questo requisito dovrebbe però almeno essere limitato agli investimenti collettivi di capitale autorizzati dalla FINMA e distribuiti agli investitori ordinari. A parere dell'ASG la norma della lettera b va ben oltre le direttive dell'AIFMD, che non richiedono l'ammissione dell'autorità di vigilanza per i «rappresentanti legali».

L'ASA postula che sia richiesto l'obbligo di incaricare un rappresentante soltanto per la distribuzione agli investitori ordinari. L'AXA propone una norma d'eccezione per la distribuzione a investitori qualificati. Il FIFS avanza la proposta di stralciare la lettera a, e di precisare in un nuovo capoverso 3 che il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero distribuito a investitori non qualificati sia anche considerato come il rappresentante ai sensi del capoverso 1 per la sua distribuzione a investitori qualificati. Gli obblighi del rappresentante dovrebbero essere estesi per garantire agli investitori un punto di contatto in Svizzera. Per l'ima il ruolo del rappresentante per fondi distribuiti soltanto a investitori qualificati non è chiaro, dato che tali fondi non soggiacciono agli stessi obblighi di informazione dei fondi pubblici. Ima e Lenz & Staehelin chiedono pertanto di esonerare da tale obbligo i fondi esteri distribuiti soltanto a investitori qualificati. Anche la SVIG ritiene che la nomina di un rappresentante per la distribuzione a investitori qualificati non sia necessaria. Pictet suggerisce di mantenere la disposizione vigente e di stralciare nel capoverso 1 la distribuzione «a partire dalla Svizzera». Lo stralcio della lettera a è chiesto da CS, Pictet e SGK. L'UBS vorrebbe mantenere la formulazione vigente.

Art. 124 cpv. 2 e 3 (nuovo)

- <sup>2</sup> Il rappresentante adempie gli obblighi legali applicabili di comunicazione, di pubblicazione e di informazione e si attiene alle norme di comportamento di organizzazioni del settore che la FINMA ha dichiarato standard minimo. La sua identità deve essere menzionata in tutte le pubblicazioni.
- <sup>3</sup> In particolare, il rappresentante deve garantire in ogni momento che:
  - a. la gestione patrimoniale e la custodia corrispondono alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l'organizzazione e i diritti degli investitori; e
  - b. la designazione dell'investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né dà adito a confusione.

L'ASB e la SFA propongono di fare una distinzione tra rappresentanti di fondi esteri accessibili agli investitori ordinari e rappresentanti di fondi esteri accessibili esclusivamente agli investitori qualificati. Ai primi non deve essere limitata la facoltà di rappresentanza. I secondi devono garantire, in particolare, l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 120 capoverso 2 e degli obblighi d'informazione, i cui dettagli dovrebbero essere regolati dal Consiglio federale.

L'ASA propone che gli obblighi dei rappresentanti siano limitati unicamente all'esigenza di garantire che i gerenti patrimoniali esteri siano sottoposti a vigilanza. La SVUE ritiene che gli obblighi dei rappresentanti siano talmente ampi da richiedere in pratica un esame di ammissione dei fondi. La Camera fiduciaria ritiene che la garanzia non sia attuabile «in ogni momento» e che la facoltà del rappresentante di impartire istruzioni sulla designazione del fondo sia molto ristretta. L'ASG raccomanda di lasciare al Consiglio federale il compito di regolamentare i requisiti tecnici posti ai rappresentanti di fondi esteri distribuiti a investitori qualificati.

L'AIMA e il FIFS temono che la responsabilità attribuita ai rappresentanti possa determinare il rifiuto della loro funzione o un aumento esponenziale dei loro oneri. L'AIMA, FIFS e Homburger chiedono pertanto lo stralcio senza sostituzione del capoverso 3. Il FIFS auspica, altrimenti, che gli obblighi dei rappresentanti siano adeguati almeno alle prescrizioni dell'AIFMD. L'AXA invoca la riduzione degli obblighi dei rappresentanti. Ima è del parere che gli investimenti distribuiti esclusivamente a investitori qualificati non dovrebbero soggiacere a requisiti tanto onerosi e circostanziati. Secondo Lenz & Staehlin bisognerebbe rinunciare a una conferma del rappresentante circa la gestione e la custodia di investimenti collettivi di capitale, oltre ad abrogare il capoverso 3 lettera a e respingere la designazione di un rappresentante per i fondi distribuiti esclusivamente a investitori qualificati. Il CS, Pictet ed SGK propongono sia la sostituzione del capoverso 3 mediante una norma concernente gli obblighi dei rappresentanti in ordine ai fondi esteri distribuiti a investitori qualificati sia una delega di competenze al Consiglio federale per la regolamentazione dei loro obblighi di informazione. Anche la SECA ritiene che gli obblighi dei rappresentanti siano troppo vasti. L'UBS chiede lo stralcio della disposizione in oggetto.

Art. 128 cpv. 1 lett. c e d

- <sup>1</sup> La società di audit verifica se i titolari dell'autorizzazione adempiono le prescrizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari ed effettua verifiche intermedie senza preannuncio. Ogni anno controlla segnatamente:
  - c. il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori e il prospetto semplificato;
  - d. il conto annuale della direzione del fondo, del gerente patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale nonché del rappresentante degli investimenti collettivi di capitale esteri.

La Camera fiduciaria reputa le verifiche intermedie inattuabili e inappropriate.

Art. 139 cpv. 2 (nuovo)

<sup>2</sup> La FINMA può obbligare i titolari dell'autorizzazione a fornirle le informazioni necessarie all'adempimento del suo compito.

L'UBS chiede lo stralcio senza sostituzione di tale disposizione.

#### Art. 141 Assistenza amministrativa

Conformemente all'articolo 42 capoversi 2–4 della legge federale del 22 giugno 2007<sup>8</sup> concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico riguardanti titolari dell'autorizzazione svizzeri, a condizione che tali autorità siano responsabili nel loro territorio della sorveglianza dell'attività dei titolari dell'autorizzazione.

Per la SFA è fondamentale che la FINMA concluda accordi con le autorità di vigilanza estere, tenendo conto della protezione dei dati e della sfera privata degli investitori. Pictet è del parere che il riferimento al territorio delle autorità di vigilanza non rispetti le prescrizioni dell'ESMA, che non riconosce un territorio. Inoltre, il riferimento all'articolo 42 LFINMA circoscriverebbe tra l'altro l'assistenza amministrativa ai soli istituti esteri. L'UBS ritiene questa disposizione superflua e chiede che venga stralciata senza sostituzione.

#### Art. 143 Verifiche transfrontaliere

- <sup>1</sup> Conformemente all'articolo 43 capoversi 2 e 4 della legge federale del 22 giugno 2007<sup>9</sup> concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso titolari dell'autorizzazione svizzeri, a condizione che tali autorità siano responsabili nel loro territorio della sorveglianza dell'attività dei titolari dell'autorizzazione.
- <sup>2</sup> Se, nell'ambito di verifiche eseguite direttamente in Svizzera, un'autorità di vigilanza estera intende prendere visione di informazioni che concernono direttamente o indirettamente singoli investitori, la FINMA raccoglie essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità di vigilanza sui mercati finanziari richiedenti. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>10</sup> sulla procedura amministrativa

In merito a questo articolo la SFA ribadisce la fondamentale importanza della protezione dei dati e della sfera personale degli investitori. Pictet ripete al riguardo il parere espresso in merito all'articolo 141.

Art. 144, rubrica, e cpv. 1

Rilevamento e notifica dei dati

<sup>1</sup> Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, la FINMA è autorizzata a rilevare dati relativi all'attività commerciale dei titolari dell'autorizzazione e all'evoluzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati. Essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare i titolari dell'autorizzazione a notificarglieli.

Nessuna osservazione.

<sup>8</sup> RS **956.1** 

<sup>9</sup> RS **956.1** 

<sup>10</sup> RS **172.021** 

Art. 145 cpv. 3

<sup>3</sup> Chiunque delega a un terzo l'esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. È fatto salvo l'articolo 31 capoverso 5.

# L'ASB, CS, Pictet, SGK e UBS invocano il mantenimento della riserva di cui all'articolo 73 capoverso 2 LICol.

Art. 148 cpv. 1 lett. d, f frase introduttiva, nonché g frase introduttiva

- <sup>1</sup>È punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
  - d. distribuisce senza autorizzazione o senza approvazione investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri;
  - f. nel conto annuale, nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale, nel prospetto e nelle informazioni essenziali per gli investitori o nel prospetto semplificato o in altre informazioni:
  - g. trattandosi del conto annuale, del rapporto annuale, del rapporto semestrale, del prospetto, delle informazioni essenziali per gli investitori e del prospetto semplificato:

L'AIMA ritiene eccessivo indicare una pena detentiva o pecuniaria senza fornire criteri quantitativi. Pictet propone di estendere il segreto professionale ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. L'UBS è favorevole al mantenimento della normativa vigente.

Art. 149 cpv. 1 lett. c ed e frase introduttiva

- <sup>1</sup> È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
  - c. distribuisce un portafoglio collettivo interno;
  - e. distribuisce a investitori non qualificati un prodotto strutturato senza che:

L'UBS auspica il mantenimento della formulazione attuale.

Titolo prima dell'art. 158a

Titolo ottavo: Disposizioni finali della modifica del ...

Art. 158a Disposizioni transitorie per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri

- <sup>1</sup> Entro due anni a contare dall'entrata in vigore della presente modifica le direzioni dei fondi, le SICAV e le società in accomandita devono sottoporre per approvazione alla FINMA il testo adattato dei contratti del fondo, dei regolamenti di investimento e dei contratti di società.
- <sup>2</sup> Le direzioni dei fondi e le SICAV che hanno delegato decisioni di investimenti collettivi di capitale svizzeri all'estero senza che tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza esistesse alcun accordo relativo sono tenute a presentare alla FINMA, entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente modifica, dichiarazioni in cui queste autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.
- <sup>3</sup> In casi particolari, la FINMA può prolungare i termini menzionati nel presente articolo.

Art. 158b Disposizioni transitorie per il trasferimento della custodia del patrimonio del fondo

Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente modifica le banche depositarie devono fornire alla FINMA la prova che la custodia del patrimonio del fondo di investimenti collettivi di capitale svizzeri esistenti è stata trasferita unicamente a depositari terzi e collettivi sottoposti a vigilanza e che questo trasferimento è nell'interesse di una custodia adeguata.

Art. 158c Disposizioni transitorie per gerenti patrimoniali e direzioni dei fondi di investimenti collettivi di capitale e-

- <sup>1</sup> I gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri che risulteranno soggetti alla presente legge devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi a contare dall'entrata in vigore della presente modifica.
- <sup>2</sup> Entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente modifica essi devono soddisfare le esigenze di legge e presentare un'istanza di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione sull'istanza.
- <sup>3</sup> Se tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza non esiste alcun accordo relativo, entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente modifica le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali sono tenuti, ai fini del proseguimento della gestione di investimenti collettivi di capitale esteri, a presentare alla FINMA dichiarazioni in cui queste autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.
- <sup>4</sup> In casi particolari, la FINMA può prolungare i termini menzionati nel presente articolo.

#### Art. 158d Disposizioni transitorie per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale

I rappresentanti che hanno distribuito investimenti collettivi di capitale esteri secondo il diritto previgente senza che tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza esistesse alcun accordo relativo, sono tenuti, ai fini del proseguimento di questa distribuzione, a presentare alla FINMA, entro un anno a contare dall'entrata in vigore della presente modifica, dichiarazioni in cui queste autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione che ha espresso un parere in merito alle disposizioni transitorie evidenzia come le scadenze siano troppo brevi (ASA, SFA, Camera fiduciaria, Centre Patronal, AIMA, Caceis, Chambre vaud., Coptis, Lenz & Staehelin, SECA). L'ASA, AXA e Lenz & Staehelin chiedono che il periodo transitorio sia esteso a 2 anni e a 5 per i gestori patrimoniali finora non sottoposti a vigilanza; l'AIMA propone che sia esteso a 18 mesi. Per i fondi chiusi come pure per i fondi immobiliari si rivelerà particolarmente problematico l'articolo 158a, qualora, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 10 capoverso 3 lettera f, i clienti in quel momento trattati ancora come investitori qualificati dovranno uscire prima del termine da un fondo accessibile solo a investitori qualificati. Per questa ragione, il periodo transitorio dovrebbe corrispondere ai termini contrattuali (Cantone VD, Camera fiduciaria, Centre Patronal, AIMA, Chambre vaud., Coptis). La Camera fiduciaria propone pertanto di inserire nell'articolo 158a una disposizione sulla procedura da seguire in caso di riscatto coatto di investimenti collettivi di capitale accessibili solo a investitori qualificati e di prevedere nell'articolo 158d un'estensione dei termini da parte della FINMA.

L'ASB, AIMA e Coptis invocano clausole di salvaguardia per investimenti collettivi di capitale che dispongono già di un'autorizzazione di distribuzione.

Da varie parti è stato altresì osservato che una volta presentati gli accordi la richiesta deve essere annullata (ASB, SFA, CS, SGK) e che gli accordi devono essere conclusi dalla FIN-MA (ASB, ASA, SFA, AXA, CS, FIFS, Pictet, SGK, UBS).

La SFA e il FIFS propongono di rinunciare all'accordo e di stralciare senza sostituzione l'articolo 158*d* (idem CS, Pictet, SGK e UBS), poiché la FINMA disporrebbe di tutte le informazioni. La SFA raccomanda inoltre di prevedere uno scaglionamento delle procedure di autorizzazione in base alle dimensioni del gestore patrimoniale.

Pictet rileva che nell'articolo 158*b* manca un periodo transitorio a favore della SICAF che deve designare una banca depositaria.

#### Modifica del diritto vigente

#### 1. Legge federale del 16 dicembre 1983<sup>11</sup> sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Art. 4 cpv. 1 lett. c

- <sup>1</sup>È considerato acquisto di un fondo:
  - c. l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una partecipazione o su un'azione di un fondo d'investimento immobiliare o di una SICAV immobiliare, i cui certificati di partecipazione o le cui azioni non sono negoziati regolarmente sul mercato, oppure su un patrimonio analogo;

Art. 6 cpv. 4 (nuovo)

- <sup>4</sup> La posizione preponderante di persone all'estero in un fondo d'investimento immobiliare o in una SICAV immobiliare è presunta, se essa è amministrata da una persona all'estero e se:
  - a. nel caso di un fondo d'investimento immobiliare, la direzione del fondo è una persona all'estero;
  - b. nel caso di una SICAV immobiliare, le persone all'estero:
    - 1. possiedono più di un terzo dei voti del capitale azionario degli imprenditori;
    - 2. costituiscono la maggioranza del consiglio di amministrazione; e
    - 3. mettono a disposizione mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra gli attivi del capitale azionario degli investitori della SICAV immobiliare e i suoi debiti nei confronti di persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione.

Il Cantone LU, SFA, Chambre vaud., Lenz & Staehelin e USPI accolgono con favore la modifica della LAFE. Nel contempo si deplora che la modifica non riguardi tutte le forme di investimenti collettivi di capitale, tra cui anche SACol e SICAF (Centre Patronal, Chambre vaud., Coptis, CS, SGK, USPI).

La SFA, Caceis, CS, Lenz & Staehelin e SGK raccomandano di precisare il termine «gestione» (Verwaltung), poiché «amministrazione» (Administration) ai sensi dell'articolo 51 capoverso 5 LICol non ha lo stesso significato dato nella LAFE, dove con «gestire» (verwalten) si intende l'assunzione effettiva delle competenze relative all'acquisto di immobili, mentre in base alla LICol la SICAV esercita la gestione («verwaltet») senza avere influsso sull'acquisto degli immobili.

Lenz & Staehelin raccomandano un adeguamento terminologico nella versione francese per quanto attiene al termine «Unternehmeraktienkapital» che andrebbe reso con «capital du compartiment entrepreneur».

Da diverse parti è chiesto un adeguamento di altre leggi od ordinanze, proponendo, ad esempio, la creazione di una base giuridica per la delega di competenze alla FINMA in ambito di acquisto di immobili da parte di stranieri (Centre Patronal, Chambre vaud., USPI).

<sup>11</sup> RS **211.412.41** 

# 2. Legge federale del 10 ottobre $1997^{12}$ relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario

Art. 2 cpv. 2 lett. b e bbis:

<sup>2</sup> Sono intermediari finanziari:

- le direzioni dei fondi, sempreché gestiscano conti di quote o distribuiscano esse stesse quote di investimenti collettivi di capitale;
- b<sup>bis</sup> le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale fisso e i gerenti patrimoniali ai sensi della legge del 23 giugno 2006<sup>13</sup> sugli investimenti collettivi, sempreché distribuiscano essi stessi quote di investimenti collettivi di capitale;

Secondo l'ASB questa disposizione dovrebbe riferirsi alla «vendita» anziché alla «distribuzione». Per l'ASA non è chiara la ragione per cui i distributori di fondi a loro volta distributori di quote di fondi senza gestire conti di quote debbano essere sottoposti alla LRD; l'assoggettamento dei distributori di fondi alla LRD sarebbe infatti venuto meno con la soppressione dell'articolo 2 capoverso 2 lettera d LRD al 1° gennaio 2006. La SFA non reputa riuscito l'adattamento dal punto di vista linguistico: la direzione del fondo dovrebbe rientrare nel campo di applicazione della LRD solo laddove gestisca conti di quote. La Camera fiduciaria ravvisa nella modifica una notevole estensione del campo di applicazione.

#### Ulteriori proposte di modifiche

Il Cantone TI propone, tra l'altro, di prevedere nella LICol la possibilità di delegare le competenze di vigilanza sui gerenti patrimoniali a organismi di diritto pubblico.

L'ASA, SFA, AXA, CS e SGK chiedono che i fondi a investitore unico siano ancorati a livello di legge.

La SFA presenta varie proposte per promuovere la piazza imprenditoriale svizzera. A tale scopo l'istituto della SICAV con gestione di terzi dovrebbe essere promosso ad alternativa al fondo contrattuale di investimento con l'obiettivo dell'«autogestione» anziché della «gestione di terzi». La SICAV dovrebbe essere introdotta quale alternativa autonoma nell'ambito del diritto societario al fondo contrattuale di investimento. Nell'ambito dei fondi immobiliari e delle SICAV immobiliari, le attività immobiliari tra persone vicine dovrebbero essere ammesse. Condividono questo parere anche la Camera fiduciaria, Centre Patronal, Chambre vaud., Coptis e SwissLife. La SFA avanza proposte per un'estensione del campo d'applicazione della LRD.

La SFA è del parere che le condizioni quadro fiscali per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri debbano essere migliorate e propone quindi diverse modifiche della LFus, della LAID e della LIFD intese a equiparare e trattare allo stesso modo le ristrutturazioni di investimenti collettivi di capitale e le forme di diritto societario.

In particolare, in vista del grande afflusso di richieste previsto fino a metà 2013, il Forum OAD-LRD solleva l'interrogativo se la verifica delle condizioni di autorizzazione possa essere effettuata anche dalle organizzazioni di settore per i gerenti patrimoniali indipendenti (BOVV), a condizione che tali organizzazioni siano riconosciute come OAD ai sensi dell'articolo 24 LRD.

<sup>12</sup> RS **955.0** 

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> RS **951.31** 

La FINMA raccomanda che l'ufficio di pagamento, al pari del rappresentante, sia tenuto a proseguire la propria attività fino al termine della liquidazione di un investimento collettivo di capitale estero (art. 121 cpv. 2). In questo modo si garantisce che gli investitori di un fondo estero divenuto illiquido possano continuare a restituire le loro quote al medesimo ufficio di pagamento in Svizzera.

Rothschild presenta una revisione totale della LICol con l'idea di fondo che non basti adeguare la LICol alla AIFMD, ma occorra anche riposizionare la piazza finanziaria svizzera rispetto ai mutamenti sul mercato europeo.

#### Allegato: elenco dei pareri inviati

#### Cantoni

ZΗ Zurigo BE Berna LU Lucerna UL Uri SZ Svitto OW Obvaldo GL Glarona ZG Zugo Friburgo FR SO Soletta BS Basilea Città Basilea Campagna BL

SH Sciaffusa

AR Appenzello Esterno
Al Appenzello Interno

AG Argovia TH Turgovia Ticino ΤI VS Vallese VD Vaud NE Neuchâtel GE Ginevra JU Giura

#### Partiti politici

PS Partito socialista

UDC Unione democratica di centro

I Verdi Partito ecologista svizzero / Alleanza Verde e Sociale

#### Associazioni mantello dell'economia

economiesuisse economiesuisse, Federazione delle imprese svizzere

USAM Unione svizzera delle arti e mestieri ASB Associazione svizzera dei banchieri

USS Unione sindacale svizzera

SIC Svizzera Società svizzera degli impiegati di commercio

#### Ambienti interessati

ASA Associazione Svizzera d'Assicurazioni

RBA RBA-Holding

VHV/BCG Handels- und Verwaltungsbankenverband VSPB Vereinigung schweiz. Privatbankiers

AFBS Association of Foreign Banks in Switzerland

SVUE Schweizer Verband Unabhängiger Effektenhändler

SIX SIX Swiss Exchange SA SFA Swiss Funds Association

Camera fiduciaria Svizzera degli esperti contabili, fiscali e fidu-

ciari

Centre Patronal

SKS Stiftung für Konsumentenschutz

ASPS Associazione Svizzera per prodotti strutturati

GSCGI/ICSOS Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants

ASG Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni Forum OAD-LRD Forum Svizzero degli Organismi di Autodisciplina

#### Non invitati

AVS Fondo di compensazione AVS/AI/IPG

AIMA Alternative Investment Management Association
APPF Associazione per la promozione della piazza finanziaria
ARIF Association Romande des Intermédiaires Financiers

AXA AXA Investment Managers
Caceis Caceis Investor Services
Carnegie Carnegie Fund Services

Chambre vaud. Chambre vaudoise des Arts et Métiers

Clariden Clariden Leu
Cleantech Swiss Cleantech

Coptis Association suisse des professionnels en titrisation immobilière

CS Crédit Suisse SA EvB Erklärung von Bern

FIFS First Independent Fund Services AG

Findling Grey Findling Grey GmbH

FINMA Autorità di vigilanza sui mercati finanziari

Homburger AG

ima Investment Management Association

Lenz & Staehelin Lenz & Staehelin, Avocats

Lugano Municipio di Lugano

Merkl Georg Merkl

OAD Organismo di Autodisciplina di Fiduciari del Cantone Ticino

Pictet Funds S.A. und Pictet & Cie
PolyReg Associazione Generale di Autodisciplina

Retraites Populaires

Rothschild Banque Privée Edmond de Rothschild

SECA Swiss Private Equity & Corporate Finance Association SGK Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen

SVCA Swiss Venture Capital Association

SVIG Schweiz. Verband der Investmentgesellschaften

SwissLife SA UBS UBS SA

USPI Union suisse des professionnels de l'immobilier

VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen

WWF Svizzera (World Wildlife Fund)